
Circolare di studio n. 24/2017

Periodo 1 - 15 Gennaio 2018

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Modifica della misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2018.....	3
Entro il 31 dicembre le modifiche all'impresa familiare	4
Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente.....	6
Memorizzazione, stampa e conservazione registri contabili.....	7
Regolarizzazione della tardiva presentazione dichiarazioni da parte dello studio del professionista abilitato.....	12
Agenda	14
Scadenario dall'1 al 15 Gennaio 2018.....	14
Indici & dati.....	21
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	21
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche	22
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	22
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	23
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti.....	23
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di novembre 2017	24
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di novembre 2017.....	27
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di novembre 2017	29
Dossier Casi e Contabilità	30
Acconto Iva 2017 per i soggetti in scissione dei pagamenti	30
Registrazione delle acquisizioni degli omaggi natalizi	32

Bene a sapersi

Modifica della misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2018

Con l'art. 1 del D.M. 13 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017*), la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, è stata incrementata dallo 0,10% allo 0,30% in ragione d'anno.

Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che, ai fini procedurali, il Ministro dell'economia e delle finanze ha la facoltà di modificare annualmente, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, tenendo presente che se entro tale termine non risultasse fissata una nuova misura del saggio, il medesimo resterà invariato per l'anno successivo.

Il tasso dell'interesse legale, tra l'altro, si rende operativo, senza pretesa di completezza:

- nelle operazioni riguardanti l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (cosiddetto ravvedimento "sprint" o "rapido", "breve", "intermedio" e "lungo") nelle situazioni di omessi o tardivi versamenti;
- nell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nell'acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nell'adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nell'adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nella conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nella remunerazione dei depositi cauzionali relativi alle locazioni e agli affitti;

tenendo presente che, ai fini operativi:

- allo stesso saggio si devono computare gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura;
- gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale;
- se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui viene proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Per comodità operativa, nello specchio che segue si evidenziano le ultime variazioni della misura degli interessi in argomento:

Misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010		
<i>Periodo</i>	<i>Norme</i>	<i>Saggio di interesse</i>
1.1.2010 - 31.12.2010	D.M. Economia 4.12.2009	1,00%
1.1.2011 - 31-12-2011	D.M. Economia 7.12.2010	1,50%
1.1.2012 - 31-12-2013	D.M. Economia 12.12.2011	2,50%
1.1.2014 - 31-12-2014	D.M. Economia 13.12.2013	1,00%
1.1.2015-31-12-2015	D.M. Economia 11.12.2014	0,50%
1.1.2016-31-12-2016	D.M. Economia 11.12.2015	0,20%
1.1.2017-31-12-2017	D.M. Economia 7.12.2016	0,10%
1.1.2018-31-12-2018 (salvo proroga)	D.M. Economia 13.12.2017	0,30%

Entro il 31 dicembre le modifiche all'impresa familiare

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, Tuir, nell'impresa familiare il reddito prodotto deve necessariamente risultare imputato ad ogni collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, per un ammontare, in ogni caso, complessivamente non superiore al 49% dell'entità di reddito d'impresa che risulta dal modello Unico del contribuente che riveste la qualifica di titolare.

L'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, è un'impresa individuale nella quale uno o più familiari dell'imprenditore, collaborano con lo stesso, prestando la propria attività di lavoro.

Tale particolare tipo di impresa può essere costituita solamente da soggetti che esercitano un'attività commerciale o artigianale, tenendo presente che la qualifica di imprenditore compete esclusivamente al titolare dell'impresa che deve essere il detentore di almeno il 51% delle "quote" dell'impresa stessa.

L'impresa può essere costituita dai seguenti familiari, che collaborano in maniera continuativa e prevalente nell'impresa:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.

L'ingresso di un nuovo familiare, all'interno dell'impresa familiare già preconstituita, comporta la stipula di un nuovo atto.

Con l'art. 5, comma 4, del Tuir, viene specificamente stabilito che i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, devono risultare imputati a ciascun familiare, che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Tale modalità si rende operativa a condizione che:

- i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
- l'adempimento dichiarativo dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
- ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Le perdite dell'impresa familiare, invece, sono attribuite integralmente al titolare il quale, a differenza dei collaboratori, può utilizzarle fiscalmente in compensazione con redditi di altra natura (se si trova in

contabilità semplificata) o con redditi della stessa natura (redditi d'impresa o di partecipazione) e il riporto a nuovo dell'eventuale eccedenza (se in contabilità ordinaria).

Ai fini operativi, si pone in rilievo che i partecipanti all'impresa familiare devono risultare nominativamente con indicazione del rapporto di parentela o affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, mentre non è necessario che nell'atto risultino specificate le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, in quanto le medesime possono essere individuate a consuntivo in proporzione al lavoro prestato in azienda (in modo continuativo e prevalente).

Gli effetti fiscali connessi con l'attribuzione del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza diversa a seconda si tratti:

- *di un'impresa costituita ex novo sotto forma di impresa familiare*, nel qual caso i medesimi si producono con decorrenza dallo stesso periodo di imposta e, di conseguenza, l'imputazione troverà operatività dall'anno di costituzione;
- *di un'impresa già esistente che nel corso dell'esercizio diventa impresa familiare*, nel qual caso i medesimi esplicano operatività a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto;
- *dell'ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente*, nel qual caso i medesimi esplicano operatività a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto.

Ne deriva, di conseguenza, che per garantire l'attribuzione al familiare collaboratore del reddito già dal 2018, l'atto deve necessariamente risultare stipulato entro il 31 dicembre 2017; se l'atto viene stipulato successivamente (ad esempio il 8 gennaio 2018), l'effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore opererà solamente dal 2019.

In altri termini, ai fini fiscali per il periodo d'imposta 2017, un familiare che:

- *ha iniziato a collaborare nel corso del 2017, dopo aver stipulato contestualmente la scrittura privata autenticata*, non avrà diritto a beneficiare dell'imputazione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- *ha cessato l'attività nel corso del 2017*, avrà diritto all'attribuzione di una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l'anno.

Si ritiene opportuno, inoltre, rammentare che la L. 20 maggio 2016, n. 76, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplinato il regime delle convivenze di fatto e, specificamente ha posto in rilievo che:

- con il comma 36, dell'art. 1, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
- con l'art. 20, sono state estese alle *unioni civili* le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e/o contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o "termini equivalenti" che risultano contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi, nonché nei contratti collettivi.

Così operando, la citata normativa è intervenuta anche sulla disciplina dell'impresa familiare, in una duplice direzione:

- *da un lato*, estendendo alle unioni civili la disciplina civilistica dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, tramite l'esplicito rinvio contenuto nell'art. 1, comma 13 all'intero capo VI del titolo VI del libro primo del citato codice;
- *dall'altro*, introducendo nel codice civile l'art. 230-ter, rubricato "*Diritti del convivente*", recante la regolamentazione delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente *more uxorio*, che riconosce espressamente al *convivente di fatto* che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, il diritto di partecipazione:
 - agli utili dell'impresa familiare;
 - e:
 - ai beni acquistati con essi;*nonché:*
 - agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato;

tenendo, in ogni caso, presene che il *diritto di partecipazione* non compete se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Ne deriva, di conseguenza, che l'introduzione di una disciplina specifica *per il convivente*, diversa da quella dell'impresa familiare, che resta regolata dall'*art. 230-bis del codice civile*, riflette l'intenzione di mantenere su posizioni differenti la collaborazione del convivente rispetto a quella del familiare (o della parte civile, alla quale la disciplina dell'impresa familiare è applicabile).

Pertanto, la diversa posizione del *convivente di fatto* rispetto a quella del *familiare* (o della parte civile, alla quale la disciplina dell'impresa familiare è applicabile), si evince anche da alcune diversità di rilievo dei regimi previsti dagli artt. 230-bis e 230-ter del codice civile, tra cui *l'esclusione del convivente*:

– dal diritto al mantenimento;

e:

– dal diritto alla partecipazione alle decisioni dell'impresa;

diritti che, invece, competono al familiare e alla parte civile.

Specificamente, gli elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'*art. 230-ter del codice civile* sono:

– il rapporto di convivenza;

– lo svolgimento stabile di prestazioni di lavoro;

– l'esistenza di un'impresa cui risulti connessa la prestazione lavorativa;

che trova operatività solamente se non risulta configurabile tra i conviventi un diverso rapporto, "*di società o di lavoro subordinato*".

Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente

La determinazione dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di paga costituisce un prelievo di tipo non definitivo, ma provvisorio e parziale, in quanto il periodo d'imposta di riferimento deve essere individuato nell'anno solare.

La tassazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto, deve necessariamente essere eseguita in relazione all'intero reddito di competenza del percipiente percepito nell'arco dell'anno solare.

Infatti, l'*art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600* stabilisce che i datori di lavoro o sostituti d'imposta che pongono in essere erogazioni di compensi per prestazioni di lavoro dipendente sono tenuti ad eseguire *l'operazione di conguaglio* tra le ritenute alla fonte operate sulle somme e sui valori corrisposti e l'imposta che si rende dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti medesimi, tenendo in considerazione delle detrazioni d'imposta di competenza e, se oggetto di specifica richiesta, degli oneri deducibili, di regola, con le competenze del mese di dicembre *oppure*:

- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

e, *in caso di cessazione del rapporto di lavoro*:

- alla data della cessazione;

Le operazioni da effettuare in sede di *conguaglio annuale* possono essere così schematizzate:

1) rilevazione dei compensi globali imponibili erogati dal datore di lavoro (sostituto d'imposta) nel corso dell'anno (anche per più rapporti di lavoro), comprese le mensilità aggiuntive e le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2018, se di competenza del 2017 e, quindi, si devono comprendere le mensilità aggiuntive e i premi e si devono escludere le competenze arretrate e le indennità di trattamento di fine rapporto, al netto delle eventuali trattenute effettuate ai lavoratori pensionati, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali;

2) integrare l'ammontare imponibile predetto delle somme e dei valori imponibili corrisposti da terzi, come, a titolo meramente indicativo le indennità di infortunio corrisposte direttamente dall'Inail, le corresponsioni in forma periodica da parte di fondi pensione complementari, le borse di studio, le indennità di presenza e/o altri compensi erogati dallo Stato, Regioni, ecc., che risultano comunicati dal lavoratore dipendente o, entro il 12 gennaio 2017, dallo stesso soggetto erogante;

3) aggiungere, se il lavoratore dipendente lo richiede espressamente, i redditi che gli sono stati corrisposti da altri datori di lavoro per rapporti che hanno avuto svolgimento nel corso dell'anno 2017, compresi, ovviamente, quelli che sono stati erogati da soggetti non tenuti ad eseguire le ritenute alla fonte (si

ritiene utile rammentare che nell'ipotesi di più rapporti di lavoro con il medesimo sostituto d'imposta, indipendentemente dalla richiesta del sostituto d'imposta o lavoratore interessato, l'operazione di conguaglio deve necessariamente comprendere tutti i valori e le somme complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno);

- 4) conteggiare a favore del sostituto d'imposta o percipiente gli eventuali oneri deducibili;
- 5) ricalcolare l'imposta globale lorda dovuta sull'entità complessiva del reddito di lavoro dipendente sulla base degli scaglioni di reddito annuale e delle aliquote corrispondenti;
- 6) detrarre, dopo averne individuata l'esatta determinazione, dall'*imposta lorda dovuta* le varie detrazioni d'imposta spettanti, tra cui quelle per carichi di famiglia.

Al riguardo, si ritiene utile porre in rilievo, tra l'altro a titolo di mera indicazione senza pretesa di completezza, che:

- si devono considerare *familiari a carico dal punto di vista fiscale*, purché fruiscono di redditi, al lordo degli oneri deducibili, non superiori a € 2.840,51, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati e gli altri familiari (genitori, anche adottivi, ascendenti prossimi, anche naturali, coniuge separato, generi, nuore e suoceri, fratelli e sorelle e discendenti dei figli), solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - ai fini del calcolo del tetto di € 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono necessariamente essere considerate anche la rendita dell'abitazione principale, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica (infatti, queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono, quindi, comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono, ma sono rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia), i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai frontalieri (ad esempio, coloro che lavorano a Montecarlo e a San Marino);
 - l'ammontare delle detrazioni deve essere rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono stati a carico;
 - il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni;
 - le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia;
- 7) applicare e, quindi, riconoscere l'eventuale credito d'imposta spettante in relazione ai redditi prodotti all'estero, se alla formazione dell'entità imponibile sono concorsi redditi di lavoro dipendente prestato all'estero con assoggettamento a tassazione in via definitiva;
 - 8) individuare il conguaglio d'imposta procedendo a detrarre dall'ammontare dell'imposta lorda le detrazioni spettanti e l'imposta effettivamente trattenuta nel corso delle erogazioni dei vari periodi di paga dell'anno sia dal datore di lavoro, sia, se ne ricorrono le condizioni, da terzi che hanno proceduto a erogare compensi e/o emolumenti compresi nell'operazione in argomento.

Memorizzazione, stampa e conservazione registri contabili

Le vigenti disposizioni stabiliscono che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale *i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi*, anche se in sede di controlli e ispezioni, i medesimi risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengono stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.

Si rende operativa, alla regola predetta, la tenuta con sistemi elettronici dei *registri Iva relativi a fatture emesse e ricevute (acquisti)* si deve considerare regolare *anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei* nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito di specifica richiesta.

In considerazione che il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 è scaduto il 31 ottobre 2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la stampa sui registri della contabilità riferita a tale esercizio sociale o periodo d'imposta deve necessariamente risultare effettuata, nella generalità delle situazioni, entro il 31 gennaio 2018, tenendo in considerazione che:

- l'obbligo di memorizzazione delle operazioni contabili deve essere assolto entro 60 giorni dalla data in cui l'evento (operazione) ha avuto effettiva manifestazione;
- le scritture contabili con rilevanza fiscale possono essere conservate anche sotto forma di documenti informatici se possono essere rese leggibili.

I libri contabili obbligatori previsti dal codice civile interessati alla stampa sono:

- il libro giornale;
 - il libro degli inventari;
 - le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'esercente attività impresa;
- mentre i libri e i registri contabili obbligatori previsti da norme tributarie interessati alla stampa, se ne ricorrono i presupposti, sono:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- i registri Iva (tra cui i registri delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti);
- le scritture ausiliare di natura contabile;
- le scritture ausiliare di magazzino;

mentre per quanto attiene al *registro dei beni ammortizzabili*, i termini da rispettare devono essere individuato in relazione all'utilizzo:

- *di sistemi meccanografici*, nel qual caso:
 - l'aggiornamento, che deve consistere nella memorizzazione dei dati nel computer o nel sistema elettronico in essere, deve risultare avvenuto entro il 31 ottobre 2017 (termine previsto per la presentazione del modello Redditi 2017);
 - la stampa del registro deve risultare effettuata entro il 31 gennaio 2018;
- *del supporto cartaceo*, la trascrizione dei dati doveva avvenire entro il 31 ottobre 2017 (termine previsto per la presentazione del modello Redditi 2017).

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, se ne ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come accennato precedentemente, devono necessariamente tenere:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
- le scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

Per quanto attiene:

- *al libro giornale*, che costituisce la scrittura destinata a raccogliere in modo analitico e in maniera progressiva i dati, tra loro collegati, inerenti all'intera gestione dell'impresa necessaria alla determinazione del reddito conseguito nel corso di un determinato periodo d'imposta, oltre a permettere la redazione del bilancio d'esercizio e l'evidenziazione del patrimonio netto esistente ad una certa data;
- *al libro degli inventari*, che oltre a fornire in modo dettagliato le informazioni e gli elementi espressamente prescritti dal codice civile o da leggi speciali, consente, come regola, la trascrizione e l'evidenziazione della cosiddetta "consistenza dei beni" raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo;
- *ai registri Iva*, che devono necessariamente raccogliere le informazioni degli atti economici posti in essere in relazione all'attività economica, che sono individuabili nel registro delle fatture emesse (di cui all'art.

23 del decreto Iva) e/o dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del decreto Iva) e del registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del decreto Iva);

- al registro beni ammortizzabili, previsto dall'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel quale devono risultare rilevate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- ai libri sociali, la cui tenuta è obbligatoria in relazione alla tipo di società e della inerente gestione amministrativa e finanziaria.

La norma prevista dall'art. 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, assume carattere generale e, di conseguenza, si rende operativa nei riguardi di tutti i libri e registri contabili che risulta tenuto con sistemi meccanografici (compresi, quindi, sia il libro giornale e il libro degli inventari, sia i registri unici multi-aziendali a striscia continua utilizzabili sia come libro giornale ai fini civilistici, sia come registro unico agli effetti Iva il cui impiego è stato espressamente autorizzato dal D.M. 22 dicembre 1988).

Unica eccezione risulta operativa per il registro dei beni ammortizzabili il cui termine di redazione continua a coincidere, in base all'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con quello di invio delle dichiarazioni (quindi, per il periodo di imposta 2016 il termine è scaduto il 31 ottobre 2017);

il tutto come schematizzato nel seguente prospetto:

Libri/registri	Numerazione	Imposta di bollo		Scadenza
		Società di capitali	Altri soggetti	
Libro giornale	SI progressivo per anno 2016/1...	16,00 € ogni 100 pagine o frazione	32,00 € ogni 100 pagine o frazione	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Libro Inventari	SI progressivo per anno 2016/1...	16,00 € ogni 100 pagine o frazione	32,00 € ogni 100 pagine o frazione	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Registri Iva	SI progressivo per anno 2016/1...	Non prevista	Non prevista	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (quindi, per l'anno 2016, entro il 31 gennaio 2018)
Registro beni ammortizzabili	SI	Non prevista	Non prevista	Entro la presentazione della dichiarazione dei redditi per anno 2016
Partitari mastrini	Non obbligatoria	Non prevista	Non prevista	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e seguono il libro giornale.

La modifica del termine di presentazione della *dichiarazione annuale Iva* che, come accennato, per l'anno 2016 è stata prevista nel corso del mese di febbraio 2017 e per l'anno 2017 scadrà il 30 aprile 2018, applicando letteralmente il disposto dell'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994, che recita "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi..." tende a far ritenere variati anche i termini di stampa o di conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini Iva.

In pratica, sulla base di quanto letteralmente previsto, i contribuenti (e, ovviamente, anche i professionisti che gestiscono la contabilità per i loro clienti) dovrebbero procedere a stampare i registri e i documenti Iva in un periodo precedente a quello delle altre scritture contabili.

Non solo, così operando, si renderebbero operative due diverse procedure di stampa e/o conservazione, in date diverse e in relazione al medesimo periodo d'imposta, con aggravio in termini di adempimenti che non consentirebbero alcun vantaggio pratico.

I dubbi sono venuti meno valutando che il *processo di conservazione* deve risultare posto in essere entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Al riguardo, merito, la stessa Agenzia delle entrate ha puntualizzato che, nonostante il disallineamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni imposte dirette e Iva, *per ragioni di semplificazione e uniformità del sistema*, il momento di conclusione del processo di conservazione dei documenti fiscali deve essere fatto coincidere con il *terzo mese successivo al termine di presentazione dell'adempimento dichiarativo reddituale*. Ne deriva, di conseguenza, che i soggetti economici nel rispetto di norme civili e fiscali, oltre a essere obbligati alla tenuta e alla conservazione di determinati libri e registri contabili entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'inerente periodo d'imposta, devono necessariamente procedere:

– a stamparli in formato cartaceo;
oppure:

– a conservarli elettronicamente su supporti informatici.

Pertanto, come accennato, con riferimento al periodo d'imposta 2016, *per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare*, il termine per la stampa o la conservazione elettronica scade il 31 gennaio 2018 (tre mesi dal 31 ottobre 2017, termine di presentazione della relativa dichiarazione Redditi 2017).

Per effetto della soppressione della bollatura iniziale, che richiedeva l'intervento:

- dell'ufficio del registro delle imprese;

o:

- del notaio;

la numerazione deve necessariamente essere eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture.

Infatti, le vigenti modalità operative, oltre ad escludere indirettamente la numerazione preventiva per blocchi di pagine, prevedono che:

- il soggetto interessato o contribuente ha la possibilità di attribuire un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa e, quindi, la numerazione diventa un onere del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, anche se sussiste la possibilità di procedere in conformità a titolo volontario;
- può essere posta in essere anche in un momento immediatamente precedente all'utilizzo della singola pagina, in quanto non viene richiesta la numerazione complessiva del registro contabile o fiscale prima che il medesimo venga di fatto messo in uso.

In pratica, per:

– *il libro giornale*, il tipo di numerazione deve essere progressivo per anno di utilizzo con specificazione dell'anno di riferimento dell'esercizio o del periodo d'imposta, tenendo presente che per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, l'anno da specificare è il primo.

Esempio:

- per le scritturazioni che riguardano il periodo d'imposta 2016 (periodo: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) le pagine dovranno risultare numerate nel modo seguente: "2016/1, 2016/2, 2016/3 ... 2016/nnn";

- per le scritturazioni che riguardano l'esercizio sociale 1° maggio 2016 - 30 aprile 2017, le pagine dovranno risultare numerate, anche per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2016, nel modo seguente: "2016/1, 2016/2, 2016/3 ... 2016/nnn".

Inoltre, si ritiene utile precisare che:

- se si deve procedere alla stampa delle registrazioni sul libro giornale dei primi quattro mesi dell'anno 2016, con l'apposizione della numerazione progressiva "2016/1; 2016/2, 2016/3 ... 2016/nnn";

- se si deve eseguire, per ipotesi, nel corso del mese di maggio 2017, l'annotazione delle scritture di rettifica inerenti all'esercizio 2016 (ammortamenti, accantonamenti, valutazioni, svalutazioni, ecc.);

non è necessario interrompere la numerazione progressiva 2017, in quanto si deve ritenere corretto e, quindi, possibile continuare con la stessa anche se le registrazioni che costituiscono oggetto di elaborazione e stampa riguardano l'anno precedente;

- *il libro degli inventari*, il tipo di numerazione deve essere progressivo per anno d'utilizzo con specificazione dell'anno di riferimento dell'esercizio o del periodo d'imposta, tenendo presente che:
 - per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, l'anno da evidenziare è il primo;
 - l'indicazione dell'anno può anche essere omessa se le annotazioni riguardano solamente poche pagine.

Esempio:

- per l'inventario riguardante l'anno 2016 (periodo: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016) le pagine dovranno risultare numerate nel modo seguente: "2016/1, 2016/2, 2016/3 ... 2016/nnn" oppure, se le annotazioni occupano solo poche pagine: "1, 2, 3 ... nnn";
- per l'inventario riguardante l'esercizio sociale 1° maggio 2016 - 30 aprile 2017, le pagine dovranno risultare numerate nel modo seguente: "2016/1, 2016/2, 2016/3 ... 2016/nnn" oppure, se le annotazioni occupano solo poche pagine: "1, 2, 3 ... nnn";
- *i registri fiscali* (registri Iva degli acquisti, delle fatture emesse, dei corrispettivi, dei beni ammortizzabili, ecc.), il tipo di numerazione deve essere progressivo per periodo d'imposta di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.

Al riguardo, si ritiene utile porre in rilievo che:

- *la numerazione del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini fiscali* deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno sui si riferisce (es.: per l'anno 2016 sarà 2016/1, 2016/2, ecc.), al fine di evitare numerazioni con progressività illimitata;
- *per i libri e i registri contabili* per i quali è stato soppresso l'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale e che non sono stati, come detto, facoltativamente bollati e vidimati dal contribuente, l'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine; nel caso di bollatura e vidimazione facoltativa dei libri, si continua ad applicare il criterio di numerazione dell'anno in cui è effettuata la vidimazione;
- *per quanto riguarda la numerazione progressiva del libro degli inventari*, si ritiene che, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l'indicazione dell'anno possa essere omessa.

Quanto puntualizzato fa riferimento a "tutti i registri", sia essi libri civilistici, ovvero libri o registri tributari, si ritiene che i medesimi devono ritenersi regolari se numerati progressivamente con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce la contabilità.

L'obbligo, di natura formale, dettato dall'interpretazione di una norma di legge, ha infatti l'intento di evitare, come detto, numerazioni con progressività illimitata, anche al fine di soddisfare il principio di "ordinata contabilità", disposto dall'art. 2219 del codice civile.

Le disposizioni normative che riguardano la tenuta dei documenti contabili da tempo consentono la produzione e la conservazione di questi in modo informatizzato.

Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017, come accennato, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati.

In caso di *periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare*, i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare andranno, comunque, conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

A titolo esemplificativo, dunque:

- un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31 gennaio 2018;
- un contribuente con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (1.7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini Iva dell'anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di

presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31 dicembre 2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 che doveva essere presentata entro il 31 marzo 2017, il termine di conservazione dei documenti Iva dell'anno solare 2016 era il 30 giugno 2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.

Regolarizzazione della tardiva presentazione dichiarazioni da parte dello studio del professionista abilitato

Le vigenti disposizioni dispongono che le dichiarazioni devono essere presentate all'Agenzia delle entrate per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni *oppure*, per i contribuenti persone fisiche, nei casi espressamente previsti, consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale.

In generale, l'eventuale presentazione della dichiarazione oltre i termini di scadenza, ma entro i successivi 90 giorni, configura la cosiddetta "dichiarazione tardiva", ma valida a tutti gli effetti.

Si è specificato "in generale", in quanto è opportuno tenere in considerazione che il concetto di "dichiarazione tardiva" assume un significato estremamente diversi per il contribuente e per l'intermediario abilitato.

Ai fini procedurali, infatti, *le dichiarazioni tardive*:

- *per il contribuente*, sono quelle che risultano inviate oltre i termini di scadenza, ma entro i successivi 90 giorni (quindi, considerando per il periodo d'imposta "2016", si devono ritenere tardive quelle inviate dopo il 31 ottobre 2017, ma entro il 29 gennaio 2018).

Tali adempimenti dichiarativi sono considerati validi, in quanto non si concretizza la fattispecie della "dichiarazione omessa", alla quale risulta associata una sanzione amministrativa, che il contribuente ha la possibilità di regolarizzare mediante ravvedimento operoso (corrispondendo la somma di € 25,00 entro il termine predetto);

- *per l'intermediario*, sono quelle che si realizzano in due casi, diversi a seconda della data di assunzione dell'impegno telematico alla trasmissione della dichiarazione, in quanto se la richiesta di invio delle dichiarazioni da parte del contribuente risulta formulata dopo il termine di presentazione della dichiarazione, l'intermediario ha tempo un mese per trasmetterla e solo dopo detto termine è sanzionabile per tardiva trasmissione della dichiarazione.

In altri termini, se l'impegno all'invio dell'adempimento dichiarativo è stato assunto:

- *entro i termini di presentazione della dichiarazione*, l'intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre i termini di presentazione. A titolo meramente indicativo, se un commercialista risulta aver assunto l'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione di un contribuente persona fisica esercente attività d'impresa in data 15 settembre 2017 (quindi entro il termine di presentazione della dichiarazione), ma non ha provveduto alla sua spedizione entro il 31 ottobre 2017;
- *oltre i termini di presentazione della dichiarazione*, in questo caso l'intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre un mese dalla data di assunzione dell'impegno. *Ad esempio*: se il 2 novembre 2017, l'intermediario ha assunto l'impegno alla trasmissione telematica del modello Redditi 2017 PF e provvede a trasmetterla il dopo il 3 dicembre 2017.

L'intermediario concretizza la fattispecie di *dichiarazione tardiva*, se risulta aver provveduto a trasmettere l'adempimento dichiarativo:

- *oltre i termini di presentazione*, pur avendo assunto l'impegno entro tali termini;
- *oltre un mese dalla data di assunzione dell'impegno*, se lo stesso è stato assunto oltre i termini di presentazione;

ha la possibilità, comunque, di ravvedersi, e scontare così una minore sanzione se procede a:

- inviare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di presentazione;

- corrispondere spontaneamente la prevista sanzione amministrativa ridotta (codice tributo: 8924), per ciascuna dichiarazione tardiva.

In caso di tardiva o di omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti incaricati, si rende applicabile la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00 ed, eventualmente, la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, o in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Come si è accennato, *le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse*, tenendo, però, in considerazione che si rende operativa esclusivamente per il contribuente, ma non per l'intermediario, in quanto le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni "... costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

Ne deriva, di conseguenza, che sussiste la violazione dell'*omessa trasmissione telematica* da parte dell'intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine.

Per converso, si concretizza la *tardiva trasmissione telematica* se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, benché l'impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine.

E', infine, opportuno precisare che si realizza la *tardiva trasmissione telematica per l'intermediario* che effettua la trasmissione oltre un mese dall'assunzione dell'impegno, nel caso in cui l'impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Poiché le sanzioni poste in capo all'intermediario abilitato rientrano nell'alveo delle sanzioni amministrativo – tributarie, determina la possibilità per gli intermediari di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Ne deriva, conseguentemente che l'intermediario ha la possibilità di regolarizzare l'omessa trasmissione telematica della dichiarazione soltanto se quest'ultima viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione, beneficiando della riduzione della sanzione (che va da un minimo di € 516,00 a un massimo di € 5.164,00) ad un decimo del minimo (€ 51,00), il cui versamento può essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione, ferma restando l'impossibilità per l'intermediario di avvalersi in tale sede dell'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni.

Agenda

Scadenario dall'1 al 15 Gennaio 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° gennaio 2015-31 dicembre 2015 e 1° gennaio 2016-31 dicembre 2016, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° gennaio 2016-31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
2	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare, la cui chiusura è stabilita:</i> - <i>per la fine del prossimo di gennaio</i> , scade il termine di riferimento per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive; - <i>per la fine del prossimo di febbraio</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese di gennaio, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive; mediante versamento utilizzando il modello F24.	
2	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura avviene <i>alla data in esame</i> , poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è <i>scaduto lo scorso 30 novembre scorso (undicesimo mese del periodo d'imposta)</i> , sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, <i>se non vi hanno già provveduto</i> , alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).	
2	CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-VERSAMENTI VOLONTARI Termine ultimo, per i soggetti espressamente autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria, per procedere al versamento dei	

	<p>contributi volontari per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al quarto trimestre 2017, tenendo presente che i contributi volontari per raggiungere il diritto alla pensione devono necessariamente essere versati, da parte dei soggetti autorizzati, entro il perentorio termine del trimestre solare successivo a quello di riferimento.</p>	
2	<p>DENUNCIA TELEMATICA INPS-DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INTERMEDIARI I datori di lavoro e i consulenti intermediari, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere alla presentazione telematica del flusso Uniemens individuale costituente l'aggregato dei dati <i>relativi alla contribuzione del mese di novembre 2017</i>.</p>	
2	<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di marzo</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>	
2	<p>EREDI DI PERSONE FISICHE DECEDUTE DOPO IL 28 FEBBRAIO Gli eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2017 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del <i>de cuius</i>, devono, <i>se ne ricorrono i presupposti</i>, procedere al versamento delle somme dovute a saldo per tributi e contributi.</p>	
2	<p>EREDI-MODELLO REDDITI PF-PRESENTAZIONE [F-DICHIARAZIONE E MODULISTICA] Gli eredi delle persone fisiche decedute dal 1° marzo al 30 giugno 2017, possono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (con modello Redditi cartaceo) presso gli uffici postali, mentre se viene effettuato l'invio telematico, il termine si deve intendere operativo entro il 31 marzo prossimo.</p>	
2	<p>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI-COMPENSAZIONE CREDITI Gli esercenti attività di trasporto merci hanno la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi ai primi tre trimestri dell'anno 2016.</p>	
2	<p>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine utile per procedere all'emissione delle fatture differite inerenti alle operazioni cosiddette "triangolari" (cessioni di beni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente) poste in essere <i>nel corso del mese di novembre 2017</i> e alla conseguente annotazione sull'apposito registro Iva, in modo da pervenire alla liquidazione del tributo in relazione al mese di fatturazione (e, quindi, non in relazione al mese di consegna).</p>	
2	<p>INTRATTENIMENTI-OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA Gli esercenti le attività, i giochi e gli intrattenimenti devono procedere ad eseguire la prevista comunicazione all'ufficio Siae, competente per domicilio fiscale, dell'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari, tenendo presente che detta opzione è vincolante fino a revoca e, comunque, per un quinquennio.</p>	
2	<p>LIBRO UNICO DEL LAVORO Scade il termine per procedere ad effettuare la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese di novembre 2017.</p>	
2	<p>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - mese di giugno (senza maggiorazioni); - mese di maggio (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%); <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
2	<p>SOMME DOVUTE A TITOLO DI SECONDO O UNICO ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2017-RAVVEDIMENTO BREVE</p> <p>I contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche; - società semplici; - società di persone e soggetti equiparati; <p>hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione per <i>ravvedimento "breve"</i> (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) delle somme dovute per la seconda o unica rata di acconto Irpef, Irap e altri importi dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi modelli Redditi-PF e Redditi-SP non eseguita o effettuata in misura non sufficiente entro la prevista scadenza del 30 novembre 2017.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle somme dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24</p>	
2	<p>TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE, RICEVUTE E VARIAZIONI</p> <p>Per i soggetti passivi dell'Iva scade il termine per procedere a esercitare l'opzione tramite il sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it) per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, con decorrenza dall'anno 2018, delle informazioni e dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle fatture emesse; - delle fatture ricevute; <p>delle inerenti note di variazione.</p>	
3	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del Tulp, che sono collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione, tramite collegamento telematico, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'ammontare complessivo delle giocate che sono state effettuate, da ciascun apparecchio, nel corso del precedente periodo bimestrale contabile.</p>	
5	<p>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</p> <p>I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>	
5	<p>IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI DEGLI AEROMOBILI</p> <p>Versamento dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili da parte dell'esercente aeromobili (cioè da colui il quale assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 del Codice della navigazione - in mancanza della dichiarazione di esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell'aeromobile).</p>	
5	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese</p>	

	precedente.	
8	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ</p> <p>Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità <i>del mese precedente</i> da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. 	
8	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D’IMPOSTA</p> <p>Invio all’Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d’imposta ed agli accrediti d’imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>	
10	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI</p> <p>Invio all’Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di novembre (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>	
10	<p>FONDO ANTONIO PASTORE-CONTRIBUZIONE</p> <p>Versamento trimestrale da parte delle aderenti aziende di commercio, alberghiero, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l’assicurazione polivalente supplementare <i>ex Previr</i> (Fondo Antonio Pastore) a favore e nell’interesse dei dirigenti in servizio presso le predette aziende ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri.</p>	
10	<p>FONDO FASDAC MARIO BESUSSO-CONTRIBUZIONE</p> <p>Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac “Mario Besusso”, che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.</p>	
10	<p>FONDO MARIO NEGRI-CONTRIBUZIONE</p> <p>Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, <i>nonché</i> dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.</p>	
10	<p>LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI</p> <p>Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici <i>per il precedente trimestre solare (mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017)</i>, la cui determinazione deve avvenire in relazione all’orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).</p>	
12	<p>COMPENSI ED INDENNITÀ A CARICO DI TERZI E OPERAZIONI DI CONGUAGLIO</p> <p>Per i soggetti-prestatori di lavoro dipendente che percepiscono indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro qualità lavorativa, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale, devono essere riversati al</p>	

	datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, è necessario procedere a segnalare al proprio datore di lavoro o sostituto d'imposta il dettaglio delle somme corrisposte, dell'ammontare dei contributi di competenza e dell'importo delle ritenute alla fonte eseguite, affinché lo stesso ne tenga conto ai fini delle operazioni di conguaglio.	
12	COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO DEI COMPENSI E DELLE RETRIBUZIONI AGGIUNTIVE I soggetti che hanno corrisposto compensi e/o retribuzioni non aventi carattere fisso o il requisito della continuità a "lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" devono segnalare agli Uffici delle Amministrazioni dello Stato che eseguono le operazioni di conguaglio il dettaglio delle somme corrisposte, dell'ammontare dei contributi di competenza e dell'importo delle ritenute alla fonte eseguite.	
12	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO E OPERAZIONI DI CONGUAGLIO Si devono considerare percepiti nel periodo d'imposta oggetto delle operazioni di conguaglio (anno o periodo d'imposta: 2017), anche le somme e i valori in genere, corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.	
15	ACQUISTI INTRACOMUNITARI-ANNOTAZIONE FATTURE PERVENUTE I soggetti con partita Iva che hanno posto in essere acquisti intracomunitari devono procedere a eseguire l'annotazione nel registro Iva degli acquisti e in quello Iva delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese.</i>	
15	ACQUISTI INTRACOMUNITARI-EMISSIONE AUTOFATTURA RETTIFICATIVA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui è pervenuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono procedere all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione alle fatture annotate <i>nel corso del mese precedente.</i>	
15	ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MANCATRO RICEVIMENTO DELLA FATTURA [F] I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui non è pervenuta la inerente fattura <i>entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,</i> devono procedere all'emissione della prevista autofattura inerente alle operazioni poste in essere <i>nello scorso mese di agosto (terzo mese precedente a quello in corso).</i>	
15	AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate <i>nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</i>	
15	ALCOLI METILICI Termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici <i>(con raggruppamento per cliente destinatario).</i>	

15	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
15	<p>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi <i>inerenti al mese precedente</i>, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p>DEPOSITI COMMERCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>Invio dei dati relativi alle contabilità dello scorso <i>mese di novembre (secondo mese precedente a quello in corso)</i> degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nei settori dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
15	<p>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</p> <p>Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito, devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva <i>oppure, in alternativa</i> nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati", che necessariamente deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso.</p>	
15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p>	

15	FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.
15	IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.
15	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-ANNOTAZIONE FATTURA RICEVUTE NEL CORSO DEL MESE PRECEDENTE I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari, entro la data in esame, devono procedere ad annotare nel registro Iva degli acquisti e nel registro Iva delle fatture emesse i documenti di acquisto intracomunitari ricevuti <i>nel corso del mese precedente</i> , con riferimento a tale mese, dopo aver proceduto alla debita integrazione.
15	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-AUTOFATTURA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, entro la data in esame devono emettere: <ul style="list-style-type: none">• <i>se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale che è stata registrata nel corso del mese precedente</i>, devono procedere ad emettere autofattura integrativa• <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>, devono procedere all'emissione dell'autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.
15	PRODUTTORI AGRICOLI-CESSIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI I produttori agricoli, che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità, per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, di eseguire un'unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

Mesi anno 2016	Tfr maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	0,500000
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,625	0,625000
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,000000	0,750	0,750000
Luglio	15 lug.	14 ago.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093
Agosto	15 ago.	14 set.	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234
Settembre	15 set.	14 ott.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093
Novembre	15 nov.	14 dic.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093
Dicembre	15 dic.	14 gen.	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304
Mesi anno 2017	Tfr maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Gennaio	15 gen.	14 feb.	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	0,349327
Febbraio	15 feb.	14 mar.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,250	0,773430
Marzo	15 mar.	14 apr.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,375	0,898430
Aprile	15 apr.	14 mag.	101,3	1,0	0,997009	0,747757	0,500	1,247757
Maggio	15 mag.	14 giu.	101,1	0,8	0,797607	0,598205	0,625	1,223205
Giugno	15 giu.	14 lug.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,750	1,273430
Luglio	15 lug.	14 ago.	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,875	1,398430
Agosto	15 ago.	14 set.	101,4	1,1	1,096710	0,822532	1,000	1,822532
Settembre	15 set.	14 ott.	101,1	0,8	0,797607	0,598205	1,125	1,723205
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,9	0,6	0,598205	0,448654	1,250	1,698684
Novembre	15 nov.	14 dic.	100,8	0,5	0,498504	0,373878	1,375	1,748878

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto

Nel mese di novembre 2017 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"1,748878"**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2016 (100,3) e quello oggetto di rivalutazione (100,8), pari a "0,5" [100,8 - 100,3], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 0,498504 [(100,8 : 100,3) x 100];
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "0,498504" a "0,373878" (75% di 0,498504);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "1,375" [0,125 x 11];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr pari a **"1,748878"** [0,373878 + 1,375].

¹ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2017.

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storiche²

Mese	Periodo di riferimento	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Gennaio	15/1-14/2	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618
Febbraio	15/2-14/3	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331
Marzo	15/3-14/4	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662
Aprile	15/4-14/5	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375
Maggio	15/5-14/6	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706
Giugno	15/6-14/7	1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132
Luglio	15/7-14/8	1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558
Agosto	15/8-14/9	1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463
Settembre	15/9-14/10	1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750
Ottobre	15/10-14/11	1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750
Novembre	15/11-14/12	1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228
Dicembre	15/12-14/1		1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8		

² Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2017.

³ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2017.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2017.

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2017.

2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di novembre 2017⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Ann o	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,742	47,726	46,399	42,586	40,589	38,109	36,919	34,996	33,276	33,368	34,889	35,991	38,771
1948	36,634	37,027	36,063	35,929	36,396	36,688	38,552	37,017	36,130	36,666	36,423	36,078	36,618
1949	35,584	35,776	35,619	35,113	35,147	35,549	36,565	36,130	36,307	37,126	37,033	37,318	36,089
1950	37,463	37,368	37,885	37,329	37,269	36,779	36,773	36,135	35,429	35,862	35,499	35,414	36,581
1951	34,918	34,305	34,119	33,364	33,324	32,885	32,898	33,014	33,027	32,936	32,735	32,752	33,342
1952	32,855	32,495	32,398	32,245	32,122	31,910	31,833	31,817	31,590	31,531	31,491	31,610	31,983
1953	31,657	31,598	31,602	31,296	31,110	31,022	31,491	31,582	31,440	31,319	31,168	31,241	31,374
1954	31,199	31,068	31,160	30,965	30,574	30,324	30,214	30,243	30,287	30,338	30,200	30,157	30,552
1955	30,167	30,236	30,167	29,920	29,649	29,451	29,559	29,510	29,600	29,607	29,482	29,287	29,719
1956	29,084	28,700	28,364	28,192	28,045	28,161	28,224	28,211	28,136	28,290	28,259	28,107	28,310
1957	27,834	28,001	28,139	28,158	28,057	28,001	27,831	27,806	27,678	27,455	27,262	27,106	27,773
1958	26,835	26,947	26,909	26,490	26,218	26,041	26,106	26,226	26,311	26,566	26,662	26,795	26,504
1959	26,690	26,766	26,840	26,792	26,718	26,724	26,755	26,715	26,586	26,410	26,245	26,163	26,614
1960	25,955	26,060	26,155	26,109	25,998	25,897	25,828	25,870	25,891	25,883	25,764	25,696	25,926
1961	25,493	25,480	25,465	25,311	25,223	25,182	25,212	25,165	25,089	25,052	24,864	24,749	25,190
1962	24,528	24,504	24,362	24,059	24,059	23,945	23,854	23,899	23,786	23,697	23,608	23,367	23,967
1963	22,983	22,572	22,471	22,351	22,351	22,351	22,371	22,331	22,116	21,904	21,904	21,772	22,292
1964	21,567	21,511	21,420	21,329	21,239	21,044	20,922	20,887	20,801	20,681	20,597	20,513	21,044
1965	20,413	20,380	20,331	20,282	20,217	20,168	20,104	20,088	20,056	20,040	20,024	19,944	20,168
1966	19,881	19,881	19,866	19,803	19,757	19,772	19,757	19,772	19,772	19,710	19,649	19,588	19,772
1967	19,538	19,557	19,518	19,480	19,442	19,404	19,366	19,328	19,252	19,271	19,271	19,271	19,385

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2017.

Circ. n. 24/2017
Periodo 1-15 Gennaio 2018

1968	19,196	19,215	19,196	19,159	19,141	19,159	19,178	19,159	19,122	19,104	19,085	19,012	19,141
1969	18,957	18,957	18,885	18,795	18,759	18,688	18,565	18,513	18,461	18,376	18,308	18,223	18,618
1970	18,123	17,991	17,942	17,861	17,797	17,765	17,733	17,685	17,544	17,467	17,375	17,299	17,717
1971	17,234	17,184	17,101	17,052	16,954	16,906	16,841	16,809	16,698	16,620	16,573	16,543	16,873
1972	16,450	16,359	16,314	16,269	16,165	16,077	16,005	15,918	15,762	15,555	15,446	15,406	15,976
1973	15,221	15,078	14,951	14,777	14,570	14,475	14,404	14,334	14,265	14,106	13,950	13,724	14,475
1974	13,545	13,321	12,942	12,783	12,601	12,364	12,069	11,827	11,453	11,220	11,052	10,957	12,118
1975	10,829	10,705	10,692	10,546	10,477	10,373	10,313	10,259	10,165	10,038	9,953	9,859	10,343
1976	9,761	9,603	9,404	9,132	8,980	8,939	8,885	8,810	8,655	8,373	8,199	8,097	8,876
1977	8,069	7,890	7,773	7,692	7,593	7,522	7,465	7,415	7,336	7,258	7,153	7,118	7,516
1978	7,050	6,978	6,908	6,833	6,760	6,704	6,654	6,624	6,536	6,465	6,409	6,363	6,684
1979	6,242	6,151	6,075	5,977	5,902	5,843	5,790	5,734	5,597	5,469	5,399	5,312	5,775
1980	5,143	5,055	5,009	4,931	4,888	4,842	4,762	4,714	4,616	4,538	4,445	4,388	4,767
1981	4,330	4,253	4,193	4,134	4,078	4,036	4,003	3,976	3,920	3,844	3,780	3,742	4,016
1982	3,693	3,645	3,611	3,579	3,539	3,505	3,454	3,393	3,345	3,281	3,238	3,217	3,452
1983	3,172	3,130	3,102	3,070	3,040	3,023	2,994	2,983	2,944	2,896	2,867	2,853	3,002
1984	2,819	2,789	2,770	2,751	2,735	2,719	2,710	2,702	2,683	2,656	2,640	2,622	2,715
1985	2,595	2,568	2,551	2,529	2,514	2,501	2,493	2,488	2,478	2,448	2,431	2,415	2,500
1986	2,404	2,388	2,378	2,372	2,363	2,354	2,354	2,349	2,343	2,330	2,321	2,315	2,356
1987	2,300	2,291	2,283	2,277	2,268	2,260	2,254	2,248	2,232	2,212	2,206	2,202	2,252
1988	2,191	2,185	2,176	2,168	2,162	2,155	2,149	2,140	2,129	2,113	2,095	2,088	2,146
1989	2,073	2,056	2,046	2,032	2,024	2,014	2,009	2,006	1,997	1,978	1,970	1,961	2,013
1990	1,948	1,935	1,928	1,921	1,915	1,908	1,901	1,888	1,878	1,862	1,850	1,843	1,897
1991	1,830	1,813	1,808	1,800	1,794	1,784	1,781	1,776	1,769	1,755	1,743	1,738	1,783
1992	1,725	1,720	1,713	1,706	1,697	1,691	1,688	1,687	1,681	1,672	1,662	1,659	1,691
1993	1,653	1,647	1,644	1,637	1,631	1,623	1,617	1,615	1,614	1,603	1,596	1,596	1,623
1994	1,587	1,581	1,578	1,573	1,567	1,565	1,560	1,557	1,553	1,545	1,539	1,533	1,562
1995	1,528	1,515	1,503	1,495	1,486	1,478	1,477	1,472	1,468	1,460	1,452	1,449	1,482
1996	1,448	1,443	1,439	1,431	1,425	1,423	1,425	1,424	1,420	1,418	1,414	1,413	1,427
1997	1,410	1,409	1,408	1,406	1,402	1,402	1,402	1,402	1,400	1,396	1,392	1,392	1,402
1998	1,388	1,384	1,384	1,381	1,379	1,378	1,378	1,376	1,375	1,372	1,371	1,371	1,378

Circ. n. 24/2017
Periodo 1-15 Gennaio 2018

199 9	1,370	1,367	1,365	1,360	1,357	1,357	1,355	1,355	1,351	1,349	1,344	1,343	1,356
200 0	1,341	1,335	1,332	1,331	1,327	1,322	1,320	1,320	1,318	1,314	1,308	1,307	1,322
200 1	1,301	1,297	1,296	1,291	1,288	1,286	1,286	1,286	1,284	1,281	1,279	1,278	1,288
200 2	1,272	1,268	1,265	1,261	1,259	1,257	1,256	1,254	1,252	1,249	1,246	1,245	1,257
200 3	1,239	1,237	1,233	1,231	1,230	1,229	1,226	1,224	1,221	1,220	1,217	1,217	1,227
200 4	1,215	1,211	1,210	1,207	1,205	1,202	1,201	1,199	1,199	1,199	1,196	1,196	1,203
200 5	1,196	1,192	1,191	1,187	1,185	1,183	1,180	1,178	1,177	1,175	1,175	1,174	1,183
200 6	1,171	1,168	1,166	1,163	1,160	1,159	1,156	1,154	1,154	1,156	1,155	1,154	1,160
200 7	1,153	1,151	1,149	1,147	1,144	1,141	1,138	1,137	1,137	1,133	1,129	1,125	1,140
200 8	1,121	1,119	1,113	1,110	1,105	1,100	1,095	1,094	1,096	1,096	1,100	1,102	1,105
200 9	1,105	1,102	1,102	1,100	1,097	1,096	1,096	1,091	1,095	1,094	1,093	1,091	1,096
201 0	1,090	1,088	1,086	1,082	1,081	1,081	1,077	1,075	1,078	1,076	1,075	1,071	1,080
201 1	1,067	1,064	1,059	1,054	1,053	1,052	1,049	1,046	1,046	1,042	1,041	1,038	1,051
201 2	1,034	1,030	1,026	1,021	1,022	1,020	1,019	1,015	1,015	1,015	1,017	1,014	1,020
201 3	1,012	1,012	1,010	1,010	1,010	1,008	1,007	1,003	1,007	1,008	1,011	1,008	1,009
201 4	1,006	1,007	1,007	1,005	1,006	1,005	1,006	1,004	1,008	1,007	1,009	1,009	1,007
201 5	1,014	1,011	1,009	1,008	1,007	1,006	1,007	1,005	1,009	1,007	1,009	1,009	1,008
201 6	1,011	1,013	1,012	1,012	1,011	1,009	1,008	1,006	1,008	1,008	1,008	1,005	1,009
201 7	1,002	0,998	0,998	0,995	0,997	0,998	0,998	0,994	0,997	0,999	1,000		

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di novembre 2017⁷

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.774,2	4.672,6	4.539,9	4.158,6	3.958,9	3.710,9	3.591,9	3.399,6	3.227,6	3.236,8	3.388,9	3.499,1	3.777,1
1948	3.563,4	3.602,7	3.506,3	3.492,9	3.539,6	3.568,8	3.755,2	3.601,7	3.513,0	3.566,6	3.542,3	3.507,8	3.561,8
1949	3.458,4	3.477,6	3.461,9	3.411,3	3.414,7	3.454,9	3.556,5	3.513,0	3.530,7	3.612,6	3.603,3	3.631,8	3.508,9
1950	3.646,3	3.636,8	3.688,5	3.632,9	3.626,9	3.577,9	3.577,3	3.513,5	3.442,9	3.486,2	3.449,9	3.441,4	3.558,1
1951	3.391,8	3.330,5	3.311,9	3.236,4	3.232,4	3.188,5	3.189,8	3.201,4	3.202,7	3.193,6	3.173,5	3.175,2	3.234,2
1952	3.185,5	3.149,5	3.139,8	3.124,5	3.112,2	3.091,0	3.083,3	3.081,7	3.059,0	3.053,1	3.049,1	3.061,0	3.098,3
1953	3.065,7	3.059,8	3.060,2	3.029,6	3.011,0	3.002,2	3.049,1	3.058,2	3.044,0	3.031,9	3.016,8	3.024,1	3.037,4
1954	3.019,9	3.006,8	3.016,0	2.996,5	2.957,4	2.932,4	2.921,4	2.924,3	2.928,7	2.933,8	2.920,0	2.915,7	2.955,2
1955	2.916,7	2.923,6	2.916,7	2.892,0	2.864,9	2.845,1	2.855,9	2.851,0	2.860,0	2.860,7	2.848,2	2.828,7	2.871,9
1956	2.808,4	2.770,0	2.736,4	2.719,2	2.704,5	2.716,1	2.722,4	2.721,1	2.713,6	2.729,0	2.725,9	2.710,7	2.731,0
1957	2.683,4	2.700,1	2.713,9	2.715,8	2.705,7	2.700,1	2.683,1	2.680,6	2.667,8	2.645,5	2.626,2	2.610,6	2.677,3
1958	2.583,5	2.594,7	2.590,9	2.549,0	2.521,8	2.504,1	2.510,6	2.522,6	2.531,1	2.556,6	2.566,2	2.579,5	2.550,4
1959	2.569,0	2.576,6	2.584,0	2.579,2	2.571,8	2.572,4	2.575,5	2.571,5	2.558,6	2.541,0	2.524,5	2.516,3	2.561,4
1960	2.495,5	2.506,0	2.515,5	2.510,9	2.499,8	2.489,7	2.482,8	2.487,0	2.489,1	2.488,3	2.476,4	2.469,6	2.492,6
1961	2.449,3	2.448,0	2.446,5	2.431,1	2.422,3	2.418,2	2.421,2	2.416,5	2.408,9	2.405,2	2.386,4	2.374,9	2.419,0
1962	2.352,8	2.350,4	2.336,2	2.305,9	2.305,9	2.294,5	2.285,4	2.289,9	2.278,6	2.269,7	2.260,8	2.236,7	2.296,7
1963	2.198,3	2.157,2	2.147,1	2.135,1	2.135,1	2.135,1	2.137,1	2.133,1	2.111,6	2.090,4	2.090,4	2.077,2	2.129,2
1964	2.056,7	2.051,1	2.042,0	2.032,9	2.023,9	2.004,4	1.992,2	1.988,7	1.980,1	1.968,1	1.959,7	1.951,3	2.004,4
1965	1.941,3	1.938,0	1.933,1	1.928,2	1.921,7	1.916,8	1.910,4	1.908,8	1.905,6	1.904,0	1.902,4	1.894,4	1.916,8
1966	1.888,1	1.888,1	1.886,6	1.880,3	1.875,7	1.877,2	1.875,7	1.877,2	1.877,2	1.871,0	1.864,9	1.858,8	1.877,2
1967	1.853,8	1.855,7	1.851,8	1.848,0	1.844,2	1.840,4	1.836,6	1.832,8	1.825,2	1.827,1	1.827,1	1.827,1	1.838,5
1968	1.819,6	1.821,5	1.819,6	1.815,9	1.814,1	1.815,9	1.817,8	1.815,9	1.812,2	1.810,4	1.808,5	1.801,2	1.814,1
1969	1.795,7	1.795,7	1.788,5	1.779,5	1.775,9	1.768,8	1.756,5	1.751,3	1.746,1	1.737,6	1.730,8	1.722,3	1.761,8
1970	1.712,3	1.699,1	1.694,2	1.686,1	1.679,7	1.676,5	1.673,3	1.668,5	1.654,4	1.646,7	1.637,5	1.629,9	1.671,7
1971	1.623,4	1.618,4	1.610,1	1.605,2	1.595,4	1.590,6	1.584,1	1.580,9	1.569,8	1.562,0	1.557,3	1.554,3	1.587,3
1972	1.545,0	1.535,9	1.531,4	1.526,9	1.516,5	1.507,7	1.500,5	1.491,8	1.476,2	1.455,5	1.444,6	1.440,6	1.497,6
1973	1.422,1	1.407,8	1.395,1	1.377,7	1.357,0	1.347,5	1.340,4	1.333,4	1.326,5	1.310,6	1.295,0	1.272,4	1.347,5
1974	1.254,5	1.232,1	1.194,2	1.178,3	1.160,1	1.136,4	1.106,9	1.082,7	1.045,3	1.022,0	1.005,2	995,7	1.111,8
1975	982,9	970,5	969,2	954,6	947,7	937,3	931,3	925,9	916,5	903,8	895,3	885,9	934,3
1976	876,1	860,3	840,4	813,2	798,0	793,9	788,5	781,0	765,5	737,3	719,9	709,7	787,6
1977	706,9	689,0	677,3	669,2	659,3	652,2	646,5	641,5	633,6	625,8	615,3	611,8	651,6
1978	605,0	597,8	590,8	583,3	576,0	570,4	565,4	562,4	553,6	546,5	540,9	536,3	568,4
1979	524,2	515,1	507,5	497,7	490,2	484,3	479,0	473,4	459,7	446,9	439,9	431,2	477,5
1980	414,3	405,5	400,9	393,1	388,8	384,2	376,2	371,4	361,6	353,8	344,5	338,8	376,7
1981	333,0	325,3	319,3	313,4	307,8	303,6	300,3	297,6	292,0	284,4	278,0	274,2	301,6
1982	269,3	264,5	261,1	257,9	253,9	250,5	245,4	239,3	234,5	228,1	223,8	221,7	245,2
1983	217,2	213,0	210,2	207,0	204,0	202,3	199,4	198,3	194,4	189,6	186,7	185,3	200,2
1984	181,9	178,9	177,0	175,1	173,5	171,9	171,0	170,2	168,3	165,6	164,0	162,2	171,5
1985	159,5	156,8	155,1	152,9	151,4	150,1	149,3	148,8	147,8	144,8	143,1	141,5	150,0
1986	140,4	138,8	137,8	137,2	136,3	135,4	135,4	134,9	134,3	133,0	132,1	131,5	135,6
1987	130,0	129,1	128,3	127,7	126,8	126,0	125,4	124,8	123,2	121,2	120,6	120,2	125,2

⁷ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2017.

Circ. n. 24/2017
Periodo 1-15 Gennaio 2018

1988	119,1	118,5	117,6	116,8	116,2	115,5	114,9	114,0	112,9	111,3	109,5	108,8	114,6
1989	107,3	105,6	104,6	103,2	102,4	101,4	100,9	100,6	99,7	97,8	97,0	96,1	101,3
1990	94,8	93,5	92,8	92,1	91,5	90,8	90,1	88,8	87,8	86,2	85,0	84,3	89,7
1991	83,0	81,3	80,8	80,0	79,4	78,4	78,1	77,6	76,9	75,5	74,3	73,8	78,3
1992	72,5	72,0	71,3	70,6	69,7	69,1	68,8	68,7	68,1	67,2	66,2	65,9	69,1
1993	65,3	64,7	64,4	63,7	63,1	62,3	61,7	61,5	61,4	60,3	59,6	59,6	62,3
1994	58,7	58,1	57,8	57,3	56,7	56,5	56,0	55,7	55,3	54,5	53,9	53,3	56,2
1995	52,8	51,5	50,3	49,5	48,6	47,8	47,7	47,2	46,8	46,0	45,2	44,9	48,2
1996	44,8	44,3	43,9	43,1	42,5	42,3	42,5	42,4	42,0	41,8	41,4	41,3	42,7
1997	41,0	40,9	40,8	40,6	40,2	40,2	40,2	40,2	40,0	39,6	39,2	39,2	40,2
1998	38,8	38,4	38,4	38,1	37,9	37,8	37,8	37,6	37,5	37,2	37,1	37,1	37,8
1999	37,0	36,7	36,5	36,0	35,7	35,7	35,5	35,5	35,1	34,9	34,4	34,3	35,6
2000	34,1	33,5	33,2	33,1	32,7	32,2	32,0	32,0	31,8	31,4	30,8	30,7	32,2
2001	30,1	29,7	29,6	29,1	28,8	28,6	28,6	28,6	28,4	28,1	27,9	27,8	28,8
2002	27,2	26,8	26,5	26,1	25,9	25,7	25,6	25,4	25,2	24,9	24,6	24,5	25,7
2003	23,9	23,7	23,3	23,1	23,0	22,9	22,6	22,4	22,1	22,0	21,7	21,7	22,7
2004	21,5	21,1	21,0	20,7	20,5	20,2	20,1	19,9	19,9	19,9	19,6	19,6	20,3
2005	19,6	19,2	19,1	18,7	18,5	18,3	18,0	17,8	17,7	17,5	17,5	17,4	18,3
2006	17,1	16,8	16,6	16,3	16,0	15,9	15,6	15,4	15,4	15,6	15,5	15,4	16,0
2007	15,3	15,1	14,9	14,7	14,4	14,1	13,8	13,7	13,7	13,3	12,9	12,5	14,0
2008	12,1	11,9	11,3	11,0	10,5	10,0	9,5	9,4	9,6	9,6	10,0	10,2	10,5
2009	10,5	10,2	10,2	10,0	9,7	9,6	9,6	9,1	9,5	9,4	9,3	9,1	9,6
2010	9,0	8,8	8,6	8,2	8,1	8,1	7,7	7,5	7,8	7,6	7,5	7,1	8,0
2011	6,7	6,4	5,9	5,4	5,3	5,2	4,9	4,6	4,6	4,2	4,1	3,8	5,1
2012	3,4	3,0	2,6	2,1	2,2	2,0	1,9	1,5	1,5	1,5	1,7	1,4	2,0
2013	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,3	0,7	0,8	1,1	0,8	0,9
2014	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,8	0,7	0,9	0,9	0,7
2015	1,4	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,9	0,7	0,9	0,9	0,8
2016	1,1	1,3	1,2	1,2	1,1	0,9	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,5	0,9
2017	0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,3	-0,2	-0,2	-0,6	-0,3	-0,1	0,0		

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di novembre 2017

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7542	1,7418	1,7376
1992	1,7241	1,7194	1,7121	1,7049	1,6963	1,6905	1,6876	1,6862	1,6807	1,6709	1,6611	1,6585
1993	1,6525	1,6461	1,6430	1,6365	1,6302	1,6224	1,6163	1,6146	1,6132	1,6024	1,5948	1,5948
1994	1,5858	1,5800	1,5771	1,5727	1,5668	1,5639	1,5596	1,5567	1,5523	1,5438	1,5383	1,5326
1995	1,5271	1,5149	1,5028	1,4948	1,4855	1,4778	1,4764	1,4712	1,4675	1,4600	1,4512	1,4487
1996	1,4469	1,4427	1,4385	1,4302	1,4246	1,4219	1,4246	1,4234	1,4192	1,4178	1,4138	1,4124
1997	1,4097	1,4084	1,4071	1,4057	1,4017	1,4017	1,4017	1,4017	1,3992	1,3952	1,3913	1,3913
1998	1,3873	1,3835	1,3835	1,3809	1,3783	1,3770	1,3770	1,3757	1,3744	1,3719	1,3707	1,3707
1999	1,3694	1,3668	1,3644	1,3594	1,3568	1,3568	1,3544	1,3544	1,3506	1,3482	1,3433	1,3421
2000	1,3408	1,3348	1,3312	1,3300	1,3264	1,3218	1,3193	1,3193	1,3170	1,3136	1,3078	1,3066
2001	1,3008	1,2963	1,2951	1,2906	1,2873	1,2851	1,2851	1,2851	1,2839	1,2806	1,2784	1,2773
2002	1,2718	1,2675	1,2642	1,2610	1,2589	1,2567	1,2557	1,2535	1,2514	1,2482	1,2451	1,2441
2003	1,2389	1,2368	1,2327	1,2306	1,2296	1,2286	1,2255	1,2235	1,2205	1,2195	1,2165	1,2165
2004	1,2145	1,2105	1,2095	1,2066	1,2046	1,2017	1,2007	1,1988	1,1988	1,1988	1,1959	1,1959
2005	1,1959	1,1920	1,1901	1,1863	1,1844	1,1825	1,1797	1,1778	1,1769	1,1750	1,1750	1,1731
2006	1,1704	1,1676	1,1658	1,1630	1,1594	1,1585	1,1557	1,1539	1,1539	1,1557	1,1548	1,1539
2007	1,1531	1,1504	1,1486	1,1468	1,1433	1,1406	1,1380	1,1363	1,1363	1,1328	1,1285	1,1242
2008	1,1208	1,1182	1,1124	1,1099	1,1041	1,0992	1,0943	1,0935	1,0959	1,0959	1,1000	1,1016
2009	1,1041	1,1016	1,1016	1,0992	1,0967	1,0951	1,0951	1,0911	1,0943	1,0935	1,0927	1,0911
2010	1,0895	1,0879	1,0855	1,0815	1,0807	1,0807	1,0768	1,0745	1,0776	1,0752	1,0745	1,0706
2011	1,0664	1,0632	1,0590	1,0539	1,0528	1,0518	1,0487	1,0457	1,0457	1,0416	1,0406	1,0376
2012	1,0337	1,0297	1,0258	1,0210	1,0219	1,0200	1,0190	1,0142	1,0142	1,0142	1,0161	1,0133
2013	1,0114	1,0114	1,0095	1,0095	1,0095	1,0076	1,0067	1,0029	1,0067	1,0076	1,0104	1,0076
2014	1,0057	1,0067	1,0067	1,0048	1,0057	1,0048	1,0057	1,0039	1,0076	1,0067	1,0085	1,0085
2015	1,0133	1,0104	1,0085	1,0076	1,0067	1,0057	1,0067	1,0048	1,0085	1,0067	1,0085	1,0085
2016	1,0110	1,0131	1,0120	1,0120	1,0110	1,0090	1,0080	1,0060	1,0080	1,0080	1,0080	1,0050
2017	1,0020	0,9980	0,9980	0,9951	0,9970	0,9980	0,9980	0,9941	0,9970	0,9990	1,0000	

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

Dossier Casi e Contabilità

Acconto Iva 2017 per i soggetti in scissione dei pagamenti

I soggetti tenuti all'applicazione della scissione dei pagamenti che risultino identificati agli effetti dell'Iva, nell'effettuazione del versamento dell'acconto devono necessariamente tener conto dell'imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all'Erario per effetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del decreto Iva.

Al riguardo, si pone in rilievo che le particolari modalità di calcolo dell'acconto Iva per l'anno 2017, se determinato con il *metodo storico*, riguardano solo i soggetti che dal 1° luglio 2017 sono riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.

Infatti, in particolare, coloro che:

- *versano l'imposta separatamente, per tener conto anche dell'imposta assoggettata al meccanismo dello split payment, devono operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (o, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017).*

Ne deriva, di conseguenza, che se decidono di determinare l'acconto Iva con il *metodo storico*, devono necessariamente eseguire un versamento unitario computando nella base di calcolo l'ammontare dell'imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, o, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

A chiarimento dell'assunto, si analizzano le seguenti due situazioni.

Caso 1 - contribuente in liquidazione mensile.

Ai fini della determinazione dell'acconto Iva dovuto, si deve considerare:

- il versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno 2016 pari a € 1.000,00;
- l'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 pari a € 500,00.

Analisi:

- base di calcolo acconto (€ 1.000,00 + € 500,00) = € 1.500,00;
- acconto dovuto (88% di € 1.500,00) = € 1.320,00;

Caso 2 - contribuente in liquidazione trimestrale.

Ai fini della determinazione dell'acconto Iva dovuto, si deve considerare:

- il versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il quarto trimestre dell'anno 2016 o con la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2016 (per i cosiddetti soggetti trimestrali per opzione) pari a € 3.000,00;
- l'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel terzo trimestre 2017 pari a € 1.500,00.

Analisi:

- base di calcolo acconto (€ 3.000,00 + € 1.500,00) = € 4.500,00;
- acconto dovuto (88% di € 4.500,00) = € 3.960,00;

- *procedono ad eseguire la doppia annotazione delle fatture di acquisto, nei registri delle fatture emesse (art. 23 del decreto Iva) e degli acquisti (art. 25 del decreto Iva), l'acconto deve necessariamente risultare calcolato su un dato complessivo che comprende l'imposta assoggettata allo stesso meccanismo.*

In tale situazione, si deve determinare l'acconto Iva computando nella base di calcolo determinata secondo le regole ordinarie, l'ammontare dell'imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, o, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

A chiarimento dell'assunto, si analizzano le seguenti due esemplificazioni numeriche.

Caso 1 - contribuente in liquidazione mensile.

Ai fini della determinazione dell'acconto Iva dovuto, si deve considerare:

- il versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno 2016 pari a € 1.000,00;
- l'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 pari a € 500,00.

Analisi:

- base di calcolo acconto (€ 1.000,00 + € 500,00) = € 1.500,00;
- acconto dovuto (88% di € 1.500,00) = € 1.320,00;

Caso 2 - contribuente in liquidazione trimestrale.

Ai fini della determinazione dell'acconto Iva dovuto, si deve considerare:

- il versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il quarto trimestre dell'anno 2016 o con la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2016 (per i cosiddetti soggetti trimestrali per opzione) pari a € 3.000,00;
- l'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel terzo trimestre 2017 pari a € 1.500,00.

Analisi:

- base di calcolo acconto (€ 3.000,00 + € 1.500,00) = € 4.500,00;
- acconto dovuto (88% di € 4.500,00) = € 3.960,00.

In entrambe le ipotesi considerate, i cui dati dimostrano la coincidenza dei conteggi, se il soggetto interessato, nell'anno 2016, non era stato tenuto ad effettuare alcun versamento, in quanto nei periodi di riferimento evidenziava un'eccedenza detraibile, nel calcolare l'acconto Iva dovuto per l'anno 2017, sussiste la possibilità di tenere in considerazione eccedenza.

Pertanto, la base di calcolo sarà pari alla somma algebrica dell'ammontare:

- dell'imposta inerente agli acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 o nel terzo trimestre 2017;
- dell'eccedenza detraibile relativa al mese di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016 o risultante in sede di dichiarazione Iva (se contribuente trimestrale per opzione) relativa al periodo d'imposta 2016.

A chiarimento dell'assunto, si prendono in considerazione le predette esemplificazioni modificate.

Caso 1 - contribuente in liquidazione mensile.

Ai fini della determinazione dell'acconto Iva dovuto, si deve considerare:

- il versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno 2016 pari a € 0,00;
- l'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 pari a € 500,00;
- eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016 pari a € 300,00.

Analisi:

- base di calcolo acconto (€ 500,00 + € 300,00) = € 200,00;
- acconto dovuto (88% di € 200,00) = € 176,00;

Caso 2 - contribuente in liquidazione trimestrale.

Ai fini della determinazione dell'acconto Iva dovuto, si deve considerare:

- il versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il quarto trimestre dell'anno 2016 o con la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2016 (per i cosiddetti soggetti trimestrali per opzione) pari a € 0,00;
- l'imposta relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati alla scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel terzo trimestre 2017 pari a € 1.500,00;
- eccedenza detraibile relativa al quarto trimestre 2016 o risultante dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2016 (per i cosiddetti soggetti trimestrali per opzione) pari a € 900,00.

Analisi:

- base di calcolo acconto (€ 1.500,00 + € 900,00) = € 600,00;
- acconto dovuto (88% di € 600,00) = € 528,00.

Registrazione delle acquisizioni degli omaggi natalizi

E' in arrivo il Natale e, come ogni anno, si presenta il caso degli *omaggi ai lavoratori dipendenti e alla clientela*, tenendo presente che questi ultimi possono rientrare nell'ambito della categoria delle *spese di rappresentanza* e, quindi, in relazione all'imposizione diretta, le spese per omaggi sono deducibili integralmente se di costo unitario non superiore a € 50,00, mentre per quelli di costo unitario superiori a detto ammontare è necessario fare riferimento ai limiti di deduzione previsti dal D.M. 19 novembre 2008.

Ai fini Iva la detraibilità dell'imposta è integrale se il valore o costo unitario del bene non risulta di entità, anche in questo caso, superiore a € 50,00.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che tale detraibilità esplica effetti all'atto dell'acquisto, è, quindi, cosa succede nel momento della regalia?

Il contribuente o soggetto passivo del tributo si trova di fronte ad una differenziazione a seconda che il bene oggetto dell'omaggio rientri o meno nell'ambito dell'attività di impresa, come specificato nel seguente prospetto:

<i>Tipologia di omaggio</i>	<i>Regime Iva alla cessione</i>
Beni non rientranti nella attività produttiva dell'azienda di costo superiore a € 50,00	Cessione fuori campo Iva a norma dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Beni non rientranti nella attività produttiva dell'azienda di costo inferiore o pari a € 50,00	Cessione fuori campo Iva a norma dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Beni rientranti nella attività produttiva dell'azienda di qualsiasi importo	<i>Come regola:</i> cessione imponibile, tenendo in considerazione che se viene applicata l'indetraibilità del tributo in sede di acquisto del bene, la cessione deve essere considerata fuori campo Iva a norma dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Dal punto di vista contabile, se l'operatore economico o soggetto passivo acquista un bene per regalarlo, all'atto dell'acquisto, unitamente all'esborso finanziario procederà a contabilizzare la spesa (componente negativo di reddito) nel conto economico in una specifica voce o conto acceso alla categoria degli "omaggi". Nel caso in cui l'omaggio è un bene che costituisce oggetto dell'attività d'impresa del soggetto passivo Iva? Se l'omaggio o, meglio, la cessione del bene a titolo di "omaggio", può risultare posta in essere con emissione di una fattura per ogni singola operazione oppure con una "autofattura".

Nell'ipotesi di cessione del bene a titolo di "omaggio" con fattura, la scrittura contabile assumerà la seguente articolazione:

Crediti verso clienti (Stato patrimoniale)	a	Diversi
	a	Omaggi a clienti (conto economico)
	a	Iva a debito (stato patrimoniale)

A questo punto è necessario considerare se il soggetto cedente applica o meno la rivalsa dell'Iva, nel qual caso in fattura deve risultare specificato se si tratta di un'operazione:

- ... con obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- ... senza obbligo di rivalsa dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Caso - si supponga che un operatore economico soggetto Iva abbia ceduto gratuitamente ad un cliente beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa. Il valore normale di tali beni è di € 100,00 e che l'aliquota Iva applicabile all'operazione è del 22%.

Soluzione - nell'ipotesi di applicazione:

- della rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le scritture contabili assumeranno le seguenti articolazioni:
 - per l'emissione della fattura:

Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	a	Diversi	122,00
	a	Ricavi per omaggi (conto economico)	100,00
	a	Iva a debito (stato patrimoniale)	22,00

e, quindi, con una successiva scrittura, procederà a rettificare l'importo del credito verso il cliente, che in realtà ammonta a soli € 22,00, ed annullare il ricavo in quanto l'impresa non ha conseguito alcun ricavo trattandosi di cessione gratuita.

Ricavi per omaggi (conto economico)	a	Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	100,00
--	---	---	--------

oppure:

Spese di rappresentanza (conto economico)	a	Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	100,00
--	---	---	--------

- della non rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le scritture contabili assumeranno le seguenti articolazioni:
 - per l'emissione della fattura:

Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	a	Diversi	122,00
	a	Ricavi per omaggi (conto economico)	100,00
	a	Iva a debito (stato patrimoniale)	22,00

e, quindi, con una successiva scrittura, procederà a rettificare l'importo del credito verso il cliente ed annullare il ricavo in quanto l'impresa non ha conseguito alcun ricavo trattandosi di cessione gratuita.

Diversi	a	Crediti verso clienti (stato patrimoniale)	122,00
		Ricavi per omaggi (conto economico)	100,00
		Imposte non deducibili	22,00

oppure:

.....-.....			
Diversi	a	Crediti verso clienti <i>(stato patrimoniale)</i>	122,00
Spese di rappresentanza <i>(conto economico)</i>			100,00
Imposte non deducibili			22,00

Per quanto attiene agli *omaggi ai lavoratori dipendenti* è necessario distinguere se gli stessi:

- *non rientrano nell'attività di impresa*, di qualunque importo, nel qual caso devono risultare contabilizzati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap, mentre ai fini Iva, l'ammontare di tributo addebitato in sede di acquisto del bene si deve ritenere non detraibile;
- *rientrano nell'attività di impresa*, di qualunque importo, devono essere imputati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap, mentre ai fini Iva, l'ammontare di tributo addebitato in sede di acquisto del bene si deve ritenere, come regola, detraibile.